SCHEMA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO DELL'INVALSI

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n…. del 27 ottobre 2026

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 10, lett. s), dello Statuto, i criteri e le modalità con cui l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (di seguito «INVALSI» o «Istituto») concede il patrocinio oneroso a iniziative promosse da soggetti terzi.
2. Il patrocinio oneroso è finalizzato a sostenere, in funzione sussidiaria ai sensi dell'art. 118, quarto comma, della Costituzione, iniziative che concorrono al perseguimento delle finalità istituzionali dell'INVALSI, con particolare riguardo alla diffusione della cultura della valutazione, alla ricerca educativa e all'uso consapevole dei dati del Sistema nazionale di valutazione.
3. Il presente Regolamento integra il «Regolamento dei criteri generali per la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo istituzionale INVALSI», approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 82/2023 (di seguito «Regolamento sul patrocinio gratuito»), che continua ad applicarsi al patrocinio senza oneri.
4. Ai fini del presente Regolamento si intendono per «Regolamento ACF» il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'INVALSI, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 19 gennaio 2018, e per «Regolamento di organizzazione» il Regolamento di organizzazione e del personale, approvato con deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2018.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
   a) **patrocinio oneroso**: il patrocinio dell'Istituto accompagnato da un contributo, nelle forme di cui all'art. 8;
   b) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro o l'attribuzione di un vantaggio economico, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, concessi a sostegno di una specifica iniziativa;
   c) **vantaggio economico**: la concessione a titolo gratuito o agevolato di sale, spazi, attrezzature, servizi o materiali nella disponibilità dell'Istituto, il cui valore è stimato secondo i parametri fissati nell'avviso;
   d) **iniziativa**: convegno, congresso, seminario, giornata di studio, scuola estiva, workshop, attività di divulgazione o pubblicazione scientifica, di durata e contenuto determinati;
   e) **beneficiario**: il soggetto cui è concesso il patrocinio oneroso;
   f) **avviso**: l'avviso pubblico di cui all'art. 10;
   g) **Responsabile del procedimento**: il dipendente individuato ai sensi dell'art. 12.

Art. 3 – Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica:
   a) alle iniziative organizzate o co-organizzate dall'Istituto, comprese le spese per convegni di cui all'art. 40 del Regolamento ACF;
   b) alle collaborazioni e convenzioni con enti e associazioni di cui agli artt. 87 e 88 del Regolamento ACF, agli accordi tra amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, ai protocolli d'intesa e ai progetti di ricerca, che restano disciplinati dai rispettivi atti;
   c) all'acquisizione di lavori, beni e servizi, disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e dal Titolo IV, Capo I, del Regolamento ACF;
   d) alle sponsorizzazioni, comunque denominate, vietate ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e ad ogni erogazione finalizzata alla sola promozione dell'immagine dell'Istituto;
   e) alle uscite di rappresentanza di cui all'art. 39 del Regolamento ACF;
   f) ai benefici in favore del personale dell'Istituto;
   g) alle erogazioni a persone fisiche.

Art. 4 – Principi

1. La concessione del patrocinio oneroso si conforma ai principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, proporzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché alle linee guida di cui all'art. 9 del Regolamento ACF.
2. Il patrocinio oneroso è concesso per una singola iniziativa, non ha carattere continuativo e non si estende a iniziative analoghe, a edizioni successive o ad attività ordinarie del beneficiario.
3. La concessione non comporta per l'Istituto alcuna responsabilità in ordine all'organizzazione e allo svolgimento dell'iniziativa, né sui contenuti diffusi.

TITOLO II – REQUISITI E CRITERI

Art. 5 – Soggetti beneficiari

1. Possono chiedere il patrocinio oneroso, purché costituiti da almeno [dodici] mesi e privi di scopo di lucro:
   a) università, istituzioni AFAM ed enti pubblici di ricerca;
   b) istituzioni scolastiche statali e paritarie e loro reti;
   c) altre amministrazioni pubbliche;
   d) società e associazioni scientifiche, associazioni professionali del settore dell'istruzione e della formazione;
   e) enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
   f) fondazioni e altri enti privati senza scopo di lucro il cui statuto preveda finalità di istruzione, formazione o ricerca.
2. In caso di iniziativa promossa congiuntamente, la domanda è presentata da un unico capofila; i requisiti sono posseduti da ciascun promotore.

Art. 6 – Soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare del patrocinio oneroso:
   a) partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali e soggetti a questi collegati;
   b) soggetti con finalità di lucro, fermo restando l'accesso al patrocinio gratuito;
   c) soggetti che producono o commercializzano materiali, corsi o servizi di preparazione alle prove INVALSI;
   d) soggetti privi dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, in quanto compatibili;
   e) soggetti che abbiano in corso contenziosi con l'Istituto;
   f) soggetti che nei cinque anni precedenti non abbiano rendicontato un contributo dell'Istituto, o ne abbiano subito la revoca per fatto proprio.

Art. 7 – Iniziative ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili le iniziative che:
   a) sono coerenti con le finalità istituzionali e con il Piano triennale di attività dell'Istituto;
   b) hanno carattere scientifico, culturale o divulgativo e rilevanza almeno regionale;
   c) si svolgono in Italia o all'estero con partecipazione italiana qualificata;
   d) hanno inizio non prima di [sessanta] giorni dalla scadenza della finestra di presentazione.
2. Non sono ammissibili le iniziative che:
   a) hanno finalità commerciali o pubblicitarie, anche indirette;
   b) sono rivolte all'addestramento degli studenti allo svolgimento delle prove INVALSI o alla promozione di prodotti a ciò destinati;
   c) prevedono quote di iscrizione eccedenti il recupero dei costi, salvo devoluzione dei proventi a finalità benefiche;
   d) hanno contenuto discriminatorio o lesivo dell'immagine delle istituzioni;
   e) si svolgono in periodo di propaganda elettorale con finalità riconducibili alla competizione;
   f) utilizzano o diffondono dati INVALSI in violazione delle regole di accesso e di riservatezza stabilite dall'Istituto.

Art. 8 – Forme e misura del contributo

1. Il contributo è concesso in denaro, mediante vantaggio economico, o in entrambe le forme.
2. Il contributo in denaro non può superare l'importo di € 10.000 e il 50% delle spese ammissibili dell'iniziativa. Il valore dei vantaggi economici concorre al raggiungimento di entrambi i limiti. In ogni caso il promotore è tenuto al conferimento di almeno il 30% delle spese ammissibili.
3. Il contributo non può superare la differenza tra le spese ammissibili e le entrate dell'iniziativa, comprese quote di iscrizione e altri contributi pubblici o privati.
4. Ciascun soggetto può ottenere un solo patrocinio oneroso per anno solare. Per la stessa iniziativa è concesso un solo contributo.

5. Il contributo è cumulabile con contributi di altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto del comma 3.

Art. 9 – Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'iniziativa, sostenute dal beneficiario dopo la presentazione della domanda, documentate da fatture o documenti contabili equivalenti e pagate con strumenti tracciabili, tra cui:
   a) locazione di sale e allestimenti;
   b) viaggio, vitto e alloggio dei relatori esterni;
   c) compensi ai relatori esterni, entro i limiti fissati dall'avviso;
   d) servizi di traduzione, interpretariato, accessibilità, registrazione e diffusione;
   e) stampa e pubblicazione degli atti, anche in accesso aperto;
   f) segreteria organizzativa esterna.
2. Non sono ammissibili:
   a) spese di funzionamento ordinario del beneficiario;
   b) spese di personale del beneficiario eccedenti il 15% delle spese ammissibili;
   c) acquisto di beni durevoli;
   d) spese di rappresentanza, omaggi, cene di gala ed eventi conviviali;
   e) spese sostenute nei confronti di soggetti controllati, collegati o con assetti proprietari coincidenti con quelli del beneficiario;
   f) IVA, se recuperabile dal beneficiario.

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Art. 10 – Risorse e avviso pubblico

1. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione ai sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento ACF, le risorse destinate al patrocinio oneroso. Le risorse sono iscritte in apposito capitolo dell'unità previsionale di base relativa agli interventi diversi per le prestazioni istituzionali, di cui all'art. 16, comma 2, lett. a), del Regolamento ACF.
2. Le integrazioni in corso d'esercizio sono disposte con le variazioni di bilancio di cui all'art. 21 del Regolamento ACF.
3. Il Direttore generale adotta e pubblica sul sito istituzionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'avviso pubblico, che indica:
   a) la dotazione e la sua ripartizione tra le finestre;
   b) le finestre di presentazione, di norma due per anno;
   c) i limiti di cui all'art. 8 e i parametri di valorizzazione dei vantaggi economici;
   d) le eventuali priorità tematiche, coerenti con il Piano triennale di attività;
   e) lo schema di domanda e la documentazione richiesta.

4. Le risorse non assegnate in una finestra si sommano alla dotazione della finestra successiva dello stesso esercizio.

Art. 11 – Domanda

1. La domanda è presentata dal legale rappresentante del richiedente, a mezzo PEC, secondo lo schema allegato all'avviso, entro la scadenza della finestra.

2. La domanda contiene, a pena di inammissibilità:

   a) i dati identificativi del richiedente e di un referente;

   b) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6;

   c) la relazione illustrativa dell'iniziativa, con obiettivi, programma, relatori, destinatari, luogo e date;

   d) il piano finanziario, con entrate e spese previste;

   e) l'indicazione di altri patrocini e contributi richiesti o ottenuti;

   f) la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi con il personale e gli organi dell'Istituto.

3. Alla domanda sono allegati lo statuto o l'atto costitutivo, ove il richiedente sia un soggetto privato, e il documento d'identità del sottoscrittore, in caso di firma autografa.

Art. 12 – Istruttoria e Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il dirigente o il funzionario della struttura individuata dal Direttore generale, anche nell'esercizio della delega di cui all'art. 24, comma 3, del Regolamento ACF.

2. Il Responsabile del procedimento verifica la ricevibilità, la completezza e i requisiti di ammissibilità. Può chiedere integrazioni o regolarizzazioni, assegnando un termine non superiore a dieci giorni.

3. Prima dell'esclusione, il Responsabile del procedimento comunica i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990.

4. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla scadenza della finestra.

Art. 13 – Commissione e criteri di valutazione

1. Le domande ammissibili sono valutate da una Commissione nominata dal Direttore generale, composta da tre componenti, di cui almeno due ricercatori o tecnologi dell'Istituto esperti nelle materie delle iniziative. Ai componenti non spetta alcun compenso.

2. I componenti rendono la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

3. La Commissione attribuisce fino a 100 punti, secondo i criteri seguenti:

Criterio	Punti massimi
Coerenza con le finalità istituzionali e con il Piano triennale di attività	25
Qualità scientifica del programma e dei relatori	25

Criterio	Punti massimi
Rilevanza territoriale, numero e tipologia dei destinatari, piano di diffusione	20
Valorizzazione dei dati e degli strumenti INVALSI e diffusione in accesso aperto degli esiti	15
Sostenibilità finanziaria e quota di cofinanziamento	10
Gratuità della partecipazione, accessibilità e inclusione	5
Totale	**100**

4. Non sono finanziabili le iniziative con punteggio inferiore a 60 punti.
5. A parità di punteggio prevale il richiedente che non ha ottenuto contributi dall'Istituto nei tre anni precedenti e, in subordine, l'ordine di presentazione.
6. La Commissione può proporre un contributo inferiore a quello richiesto, motivando la riduzione.

Art. 14 – Concessione

1. Il Presidente, ai sensi dell'art. 10, lett. s), dello Statuto, concede il patrocinio alle iniziative collocate in posizione utile in graduatoria.
2. Il Direttore generale, quale titolare dell'unico centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 24 del Regolamento ACF, approva la graduatoria, concede i contributi nei limiti delle risorse disponibili e assume il relativo impegno di spesa ai sensi dell'art. 30, comma 2, del medesimo Regolamento. Gli atti sono vistati e registrati dal Servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 32 del Regolamento ACF.
3. Il provvedimento di concessione indica l'importo, la forma del contributo, le spese ammissibili, i termini di realizzazione e di rendicontazione.
4. Le iniziative ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse possono ricevere il solo patrocinio gratuito, se il richiedente vi acconsente.

TITOLO IV – OBBLIGHI, EROGAZIONE E CONTROLLI

Art. 15 – Obblighi del beneficiario e uso del logo

1. Il beneficiario:
   a) utilizza il contributo esclusivamente per l'iniziativa e per le spese ammesse;
   b) riporta in tutti i materiali di comunicazione il logo dell'Istituto e la dicitura «con il patrocinio e il contributo dell'INVALSI»;
   c) sottopone in anteprima all'Istituto le bozze dei materiali che recano il logo, nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento sul patrocinio gratuito;
   d) cita correttamente fonti e dati INVALSI eventualmente utilizzati;
   e) assicura all'Istituto la facoltà di intervenire all'iniziativa con un proprio rappresentante;
   f) trasmette gli atti, le registrazioni o i materiali prodotti, autorizzandone la pubblicazione sui canali dell'Istituto.

2. Il beneficiario è il solo responsabile dell'organizzazione dell'iniziativa, degli adempimenti assicurativi, autorizzativi e di sicurezza, e tiene indenne l'Istituto da ogni pretesa di terzi.

Art. 16 – Variazioni e rinuncia

1. Il beneficiario comunica senza ritardo ogni variazione sostanziale del programma, delle date o del piano finanziario. L'Istituto può confermare, ridurre o revocare il contributo.

2. Il rinvio dell'iniziativa è ammesso una sola volta e per non oltre [sei] mesi, nei limiti consentiti dalla gestione dei residui di cui agli artt. 30 e 53 del Regolamento ACF.

3. La rinuncia è comunicata a mezzo PEC; le somme eventualmente anticipate sono restituite entro trenta giorni.

Art. 17 – Rendicontazione ed erogazione

1. Entro novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa il beneficiario trasmette:

   a) una relazione sulle attività svolte e sui risultati, con evidenza della partecipazione;

   b) il rendiconto delle entrate e delle spese, sottoscritto dal legale rappresentante;

   c) copia dei giustificativi di spesa e delle quietanze riferiti al contributo;

   d) copia dei materiali di comunicazione con il logo dell'Istituto.

2. Il contributo è erogato a saldo, previa verifica del rendiconto da parte del Responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione completa.

3. La liquidazione è effettuata dal Servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 33 del Regolamento ACF, sulla base dell'attestazione di regolare rendicontazione del Responsabile del procedimento. Il pagamento è disposto con mandato, mediante accredito su conto intestato al beneficiario, ai sensi degli artt. 34 e 35 del Regolamento ACF.

4. Ai soli beneficiari pubblici può essere erogato, su richiesta, un anticipo non superiore al 30% del contributo.

5. Se le spese rendicontate sono inferiori a quelle preventivate, il contributo è ridotto in proporzione sulla base delle spese effettivamente sostenute, fermo il limite di cui all'art. 8, comma 3.

6. Il beneficiario che, previa diffida, non rendiconta nel termine decade dal contributo.

7. La documentazione di spesa è conservata ai sensi dell'art. 36 del Regolamento ACF.

Art. 18 – Controlli, riduzione e revoca

1. L'Istituto effettua controlli, anche a campione in misura non inferiore al 10% delle domande ammesse, sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

2. Il contributo è revocato, in tutto o in parte, con provvedimento motivato, in caso di:

   a) mancata realizzazione o realizzazione difforme dell'iniziativa, salvo forza maggiore;

   b) dichiarazioni non veritiere;

   c) utilizzo del contributo per finalità diverse;

   d) uso improprio del logo o del nome dell'Istituto, non rimosso dopo diffida;

   e) omessa comunicazione delle variazioni di cui all'art. 16;

f) sopravvenuta perdita dei requisiti.

3. Le somme da restituire sono maggiorate degli interessi legali dalla data dell'erogazione e sono accertate e riscosse ai sensi degli artt. 26 e 27 del Regolamento ACF. Restano salve le sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e il risarcimento del danno.

4. La revoca determina l'esclusione dal patrocinio oneroso per i cinque anni successivi.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Trasparenza e pubblicità

1. Il presente Regolamento, gli avvisi, le graduatorie e gli atti di concessione sono pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici», ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e dell'art. 10 del Regolamento ACF.

2. La pubblicazione degli atti di concessione di importo complessivo superiore a € 1.000 nell'anno solare in favore del medesimo beneficiario costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento.

3. Entro il [31 marzo] di ogni anno il Direttore generale riferisce al Consiglio di Amministrazione sui contributi concessi, erogati e revocati nell'anno precedente, anche nell'ambito della relazione sull'andamento della gestione di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento ACF.

Art. 20 – Trattamento dei dati, regime fiscale e aiuti di Stato

1. I dati personali sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per le sole finalità del presente Regolamento.

2. I contributi sono soggetti al regime fiscale vigente, comprese, ove dovute, le ritenute di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gestite in partita di giro ai sensi dell'art. 17 del Regolamento ACF.

3. Se il beneficiario svolge attività economica, il contributo è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis* e registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Art. 21 – Coordinamento, entrata in vigore e revisione

1. Per quanto non previsto si applicano la L. 241/1990, lo Statuto, il Regolamento di organizzazione, il Regolamento ACF e il Regolamento sul patrocinio gratuito, in quanto compatibili.

2. Il presente Regolamento, non soggetto al controllo del Ministero vigilante di cui all'art. 4 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale e si applica alle iniziative oggetto di avvisi pubblicati dopo tale data.

3. Il Regolamento è sottoposto a verifica dopo due anni di applicazione, sulla base delle relazioni di cui all'art. 19, comma 3.